Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 dicembre 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 315 DEL 31 DICEMBRE 1959:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1959, n. **1108.**

Proroga e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1959, n. **1109.**

Riduzioni daziarie per alcuni prodotti importati da tutti i Paesi.

Supplemento n. 2.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzo delle specialità medicinali (Provvedimento n. 847 del 4 dicembre 1959).

(6762)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 12 maggio 1959
registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1959
registro n 32 Esercito, foglio n 389

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare

MEDAGLIA D'ORO

DAVID Stefano fu Giovanni, nato a Vigevano (Pavia), classe 1922, iscritto nel comune di Verzuolo (Cuneo), soldato volontario reggimento GG FF. (*alla memoria*) — Dopo trenta mesi di dura lotta, durante un aspro attacco nemico, sopraffatto da preponderanti forze, ricusava più volte di arrendersi, finchè, unico superstite di un posto avanzato che egli stesso comandava, stordito e gravemente ferito, veniva raccolto dal nemico che pensava di servirsene come schermo per penetrare di sorpresa in un nostro caposaldo. Nella notte lunare, veniva condotto presso le nostre posizioni con l'arma puntata alla schiena Accortosi che i commilitoni gli andavano incontro giubilanti per aiutarlo, non esitava a gridare ad alta voce: « 2a compagnia, fuoco, fuoco! Sono nemici! » Pagava così, consapevolmente con la vita la sua sublime incomparabile dedizione alla Patria — Q 141 di Diez Srafi (Tunisia), 25 aprile 1943.

ZANUSSO Francesco fu Ferdinando, da Oderzo (Treviso), classe 1910, soldato 25° reggimento fanteria « Bergamo » (*alla memoria*) — Fante di spiccato senso del dovere, di forte ardire e sprezzo del pericolo. Nel corso di duro combattimento, accortosi che il proprio comandante di compagnia, mortalmente colpito, era rimasto isolato in luogo violentemente battuto dalla fucileria nemica e notato che erano riusciti vani, a causa della reazione avversaria, i reiterati tentativi dei portaferiti accorsi in aiuto, in un impeto di irrefrenabile impulso, per quanto cosciente del rischio mortale cui si esponeva, non esitava a compiere da solo il generoso eroico gesto di recuperare il corpo del suo comandante Mortalmente colpito a sua volta decedeva dopo pochi giorni Sublime esempio di devozione abnegazione ed indomito eroismo. — Lapac (Croazia), 18 febbraio 1943.

MEDAGLIA D'ARGENTO

NATOLINI Pompeo di Angelo, da Mojano (Udine), classe 1913, caporal maggiore 2a batteria da 77/28, 106° gruppo artiglieria (*alla memoria*). — Durante un aspro combattimento, mentre la propria batteria era schierata avanti le posizioni difensive nel disperato tentativo di contrabbattere i maggiori calibri nemici, quale capo pezzo si prodigò oltre ogni limite, sostituendosi ai serventi caduti, per continuare a battere il nemico con tiri violenti ed efficaci Quando il pezzo venne colpito, con audacia senza pari, noncurante del pericolo, tentò di rimettere il pezzo in posizione per poter ancora far fuoco, ma fu colpito a morte da una granata avversaria. — Keren (A O), 24 marzo 1941.

MEDAGLIA DI BRONZO

PINESCHI Ermete di Secondo, nato a Torino, classe 1920, distretto militare di Milano, caporal maggiore 2a compagnia, VII battaglione, divisione « Folgore » (*alla memoria*) — Già distintosi per coraggio ed ardimento in precedenti azioni. Durante un violento fuoco di artiglieria su una colonna di automezzi spintasi fino alle posizioni avanzate per rifornire di munizioni i reparti impegnati, accortosi che un autista era rimasto ferito, arditamente usciva dalla propria postazione per trarre in salvo il camerata e per spostare l'automezzo che, per il suo carico, rappresentava un grave pericolo Nel generoso tentativo, veniva colpito a morte — Deir El Angar (A S.), 6 settembre 1942

(6470)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1959, n. **1104.**

Assunzione degli idonei, oltre i vincitori, del concorso a 1500 posti di allievo aiuto macchinista delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 21 marzo 1956, numero 3630.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nei confronti dei candidati riusciti idonei, oltre il numero dei vincitori, nel concorso a 1500 posti di allievo aiuto macchinista, bandito con il decreto Ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630, può essere esercitata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà accordata al direttore generale delle ferrovie dello Stato dal terzo comma dell'art. 16 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. 1105.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Puericultura » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 28 settembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « Puericultura » in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1959
Atti del Governo registro n. 122, *foglio n.* 172 — VILLA

Repertorio n. 649

Convenzione fra la Banca Popolare di Bologna e Ferrara, il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna e l'Università degli studi di Bologna per l'istituzione di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di « Puericultura » nella Facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1959 (millenovecentocinquantanove) oggi 28 (ventotto) del mese di settembre alle ore 12,30 in comune e città di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica, a norma dello art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V, della raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori

Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi domiciliato,

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi domiciliato,

si sono personalmente costituiti i signori

Bonazzi rag. Bruno, nato il 4 dicembre 1908 a Bologna ed ivi domiciliato,

il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Banca Popolare di Bologna e Ferrara, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Banca stessa nella seduta del giorno 10 settembre 1959, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Forni prof. Giuseppe Gherardo, nato il 6 febbraio 1885 a San Giovanni in Persiceto (Bologna) e domiciliato a Bologna docente universitario, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste di rettore-presidente del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna e quindi di legale rappresentante del medesimo, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio nella seduta del 24 settembre 1959 il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *B*),

Fortunati sen. prof. Paolo, nato il 26 aprile 1906 a Palmassons (Udine) e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Università degli studi di Bologna, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della stessa nella seduta del 3 settembre 1959, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *C*),

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante sono certo e faccio fede,

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Bologna comprende fra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia quello di puericultura,

che, a conclusione degli intervenuti accordi, la Banca Popolare di Bologna e Ferrara, con delibera del proprio Consiglio di amministrazione in data 10 settembre 1959, il cui verbale in estratto per copia autentica è allegato al presente atto sotto la lettera *A*), è venuta nella determinazione di partecipare al finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di puericultura nella Facoltà di medicina e chirurgia,

che la provincia di Bologna e la Cassa di Risparmio di Bologna si sono impegnate ad aumentare i propri contributi a favore del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna per concorrere al predetto finanziamento;

che il Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio, nella seduta del 24 settembre 1959, il cui verbale in estratto per copia autentica è allegato al presente atto sotto la lettera *B*), ha deliberato di aderire alla suesposta iniziativa impegnandosi a corrispondere all'Università di Bologna le quote dei contributi a tal fine versati dai due Enti di cui sopra,

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Bologna, rispettivamente nelle sedute del 30 giugno 1959, 8 luglio 1959 e del 3 settembre 1959, i

cui verbali in estratto per copia autentica si allegano al presente atto sotto le lettere *D*), *E*) e *C*) già citata, hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'istituzione di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di puericultura;

che l'istituendo posto di ruolo può disporre dell'attrezzatura fondamentale necessaria per il suo immediato funzionamento, ed in particolare di 90 letti ad esso trasferiti dalla Clinica pediatrica nonché di un organico formato da un assistente di ruolo e da uno straordinario;

che si rende sommamente necessaria l'istituzione in parola, già adottata da altre Università, per l'approfondimento ed il potenziamento degli studi su l'accrescimento e lo sviluppo dell'individuo dal concepimento all'adolescenza con particolare riguardo all'età neonatale, importantissima per l'adattamento alla vita umana: problemi di ordine eugenetico, fisiopatologico, dietetico ed igienico-profilattico, tutti di notevole interesse scientifico e di grande importanza sociale;

mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna è istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà stessa, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riservato all'insegnamento di puericultura.

Art. 2.

Il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna si obbliga a versare all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 1.500.000 (un milione e cinquecentomila lire) per il periodo di anni 20 (venti) consecutivi di cui al successivo art. 8 a decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso.

Art. 3.

La Banca Popolare di Bologna e Ferrara si obbliga a versare all'Università degli studi di Bologna per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di puericultura, di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 1.500.000 (un milione cinquecentomila lire) per il periodo di anni 20 (venti) consecutivi, di cui al successivo art. 8, a decorrere dalla data di nomina del professore a titolare del posto stesso.

Art. 4.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato a favore dei professori universitari di ruolo, la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato l'ammontare di quanto da essa dovuto ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione a rimborso della spesa relativa agli emolumenti tutti corrisposti al professore titolare del posto di ruolo, nonchè delle ritenute in conto Tesoro operate a carico degli emolumenti stessi, la Banca Popolare di Bologna e Ferrara ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna si impegnano ed obbligano a versare annualmente all'Università, in aggiunta al contributo di cui agli articoli 2 e 3, rispettivamente il 40 % (quaranta per cento) la Banca ed il 60 % (sessanta per cento) il Consorzio, della somma occorrente ad integrare la differenza che verrà a risultare in seguito ai suddetti miglioramenti economici, a decorrere dalla data in cui tali eventuali miglioramenti verranno concessi.

Art. 5.

Il Consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Bologna, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma corrispondente al 20 % (venti per cento) annuo degli assegni spettanti al titolare del posto di ruolo in oggetto percentuale attualmente corrispondente a L. 600.000 (seicentomila lire) annue, e ciò al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto stesso.

Il Consorzio predetto si impegna ed obbliga altresì ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti in favore dei professori universitari e ciò dalla data in cui tali eventuali miglioramenti andranno a decorrere.

Art. 6.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopra citati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di puericultura, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università degli studi di Bologna verserà altresì annualmente allo Stato, con esclusione ed esonero da ogni e qualsiasi altro obbligo e responsabilità, la somma di L. 600.000 (seicentomila lire) prevista dal precedente art. 5 per gli effetti indicati o quella minore o maggiore somma che, in relazione agli effetti stessi ed all'ammontare degli emolumenti del titolare del posto di ruolo in oggetto, sarà da essa dovuta.

Art. 7.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla scadenza prevista dal successivo art. 8;

b) qualora non vengano dagli obbligati aumentati i contributi e gli accessori secondo il contenuto degli artt. 3, 4 e 5 della presente convenzione al verificarsi delle condizioni previste negli articoli medesimi;

c) qualora vengano a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione a carico della Banca Popolare di Bologna e Ferrara e del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di puericultura verrà senz'altro soppresso ed il titolare di esso cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 8.

La presente convenzione, salvo quanto disposto nell'articolo precedente, commi *b*) e *c*), ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del professore titolare del posto di ruolo di puericultura di cui alla convenzione stessa, e si intende tacitamente prorogata di venti in venti anni, qualora non venga disdettata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse della Università degli studi di Bologna, è esente da tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto in continua presenza dei testimoni ai signori comparenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volontà dei rispettivi Enti rappresentati e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato ai contratti dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di 5 (cinque) fogli di carta bollata scritti su pagine 16 (sedici) ed 1 (una) riga della diciassettesima.

F.to Bruno BONAZZI
F.to Giuseppe GHERARDO FORNI
F.to Paolo FORTUNATI
F.to Giovanni RICCI, *teste*
F.to Adriano FIORE, *teste*
F.to Sebastiano dott. MAZZARACCHIO, ufficiale rogante

Registrato a Bologna il 2 ottobre 1959, n. 448 mod. I, vol. 9, serie II. — Riscosse L. gratis.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1106.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Genetica medica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro,

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma il 19 novembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Art 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Genetica medica » in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 166. — VILLA

Repertorio atti e contratti n. 457

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « Genetica medica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma.

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno diciannove del mese di novembre in Roma, nel Rettorato della Città universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, incaricato delle funzioni di direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori:

Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua e domiciliato a Roma, Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 13 ottobre 1959 (allegato *A*) che fa parte integrante del presente atto;

Caronia prof. Giuseppe, nato a S. Cipirello (Palermo) e domiciliato a Roma, presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio centrale dell'Opera stessa nella seduta del 27 luglio 1959 (deliberazione n. 68) (allegato *B*) che fa parte integrante del presente atto;

Cristallini dott. Mario, nato a Roma e domiciliato a Roma, amministratore della Soc. Immobiliare « S. Tommaso Apostolo » a responsabilità limitata con sede in Roma, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, dall'assemblea generale ordinaria della Società stessa nella seduta del 26 settembre 1959 (allegato *C*) che fa parte integrante del presente atto.

Le parti contraenti, della cui identità personale, io ufficiale rogante sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni.

Premesso

che l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento di « Genetica medica »;

che, in conseguenza di quanto sopra la predetta Opera ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui sopra:

che l'Istituto immobiliare « S. Tommaso Apostolo », ente proprietario e gestore dell'Istituto Gregorio Mendel, si è impegnato a mettere a disposizione dell'Università di Roma, per il fine di cui sopra, i locali, gli impianti, gli arredamenti e le attrezzature dell'Istituto Gregorio Mendel e a sostenere le spese di funzionamento della cattedra, fornendo anche il personale di assistenza, tecnico e ausiliario;

che la Facoltà di medicina e chirurgia, presso la quale l'insegnamento viene impartito, nelle sedute del 27 febbraio 1959 e del 21 aprile 1959, ha riconosciuto come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di ruolo suddetto;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Roma, nella seduta del 13 ottobre 1959, ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Roma è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « Genetica medica ».

Art. 2.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Università degli studi di Roma, per il man-

tenimento del posto di ruolo di cui all'art 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L 3 200 000 pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art 3

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita e indennità di legge) del professore titolare della cattedra di cui all'art 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 3 200 000

Art 4

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia si obbliga a versare inoltre, all'Università di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua in misura pari al 20 % del contributo di lire 3 200 000 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi per tutto il periodo di durata della convenzione e anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

Il predetto ente si obbliga inoltre a corrispondere la suddetta percentuale del 20 % anche sul nuovo maggiore contributo che l'ente stesso è obbligato a versare all'Università di Roma, a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari

Art 5.

L'Università di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di «Genetica medica» compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute, che, sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, una somma in misura pari al 20 % del contributo di L. 3 200 000 prevista dal primo comma del precedente art 4 o del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 4 e per gli effetti ivi indicati

Detto versamento sarà fatto in conto entrate del Tesoro, al capitolo ed all'articolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro

Art. 6.

L'Istituto «S Tommaso Apostolo» (Società immobiliare a responsabilità limitata con sede in Roma), si impegna, per assicurare, il funzionamento della cattedra di «Genetica medica» e per tutta la durata della presente convenzione:

a) a mettere a disposizione dell'Università di Roma i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredamenti dell'Istituto Gregorio Mendel, sito in Roma, viale Regina Margherita n. 261,

b) ad erogare una dotazione annua di L. 1.000 000 per le spese di funzionamento della cattedra e a versare detta somma all'Università di Roma in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno accademico,

c) a versare, in unica soluzione come sopra, all'Università degli studi di Roma un contributo annuo di L. 532.000 corrispondente alla spesa per il mantenimento di un posto di assistente straordinario presso la cattedra in questione,

d) a mettere a disposizione, per le necessità dell'insegnamento di «Genetica medica» in rapporto all'esercizio dei locali, degli impianti e delle attrezzature di cui al precedente punto *a*), tutti i servizi occorrenti, compreso il personale di assistenza tecnico ed ausiliario.

Art 7.

L'Istituto S. Tommaso Apostolo (Società immobiliare a responsabilità limitata con sede in Roma) si impegna ad aumentare la dotazione di cui al punto *b*) del precedente art 6, qualora le dotazioni degli altri insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia venissero aumentate dall'Università rispettivamente alla misura vigente alla data della stipula della presente convenzione e nella misura proporzionale a tale aumento.

Art 8

Qualora, in seguito ai miglioramenti economici disposti per legge o per norma generale emanata dal Ministero della pubblica istruzione, il trattamento annuo dell'assistente straordinario dovesse superare il contributo di cui al punto *c*) del precedente art. 6 l'Istituto S Tommaso Apostolo si impegna ad aumentare il contributo stesso in misura non inferiore alla maggiore spesa necessaria per il mantenimento del posto di assistente straordinario.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione del miglioramento economico di cui sopra.

Art. 9.

La presente convenzione si intenderà decaduta

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 10,

b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 2 e la somma precentuale integrativa di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti per il mantenimento del posto di professore di ruolo;

d) se non vengano integralmente adempiuti tutti gli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente convenzione.

In tutti i quattro casi suddetti, il posto di professore di ruolo di «Genetica medica» si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio

Art. 10.

La presente convenzione avrà vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Università di Roma del professore titolare della cattedra di «Genetica medica» e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art 11

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dal decreto-legge 9 aprile 1925, n 380.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Roma.

Non si dà lettura dei tre allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza

Il presente atto consta, escluse le firme di 7 fogli scritti su 12 pagine intere e righe 20 della 13 ma pagina.

Il presidente dell'O N M I
f to G. CARONIA

Il Rettore dell'Università di Roma
f.to Giuseppe Ugo PAPI

L'amministratore dell'Istituto S. Tommaso Apostolo
f to M. CRISTALLINI

L'ufficiale rogante
f.to F. RUGGERI

Registrato all'Ufficio I atti pubblici di Roma al n 3495, vol. 78/5 il 20 novembre 1959. — Esente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1959, n. 1107.

Ripartizione dei posti di professore di ruolo delle Università per l'anno accademico 1960-61, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 311, e, in particolare l'art. 25, con il quale sono annualmente istituiti, a decorrere dall'anno accademico 1958-59 e fino a tutto l'anno accademico 1962-63, trenta nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui quindici riservati alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Considerate le esigenze che, in rapporto alla consistenza degli organici delle Facoltà, si prospettano relativamente agli insegnamenti universitari;

Tenuta presente la necessità che, relativamente ai posti istituiti con effetto dall'anno accademico 1960-61, le Facoltà siano messe in grado di procedere in tempo utile ai provvedimenti di loro competenza, in vista dell'inizio dell'anno accademico stesso, in rapporto alle esigenze degli studi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

I trenta posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, per l'anno accademico 1960-61, sono assegnati, con effetto dall'anno accademico medesimo, alle Facoltà di cui appresso per i gruppi di discipline rispettivamente indicati:

	Numero dei posti
Università di Bari:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline chimiche indirizzo inorganico	1
Università di Bologna:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Gruppo discipline cliniche speciali .	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline fisiche . .	1
Università di Catania:	
Facoltà di agraria:	
Gruppo discipline economiche . . .	1
Università di Ferrara:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline matematiche . . .	1
Università di Firenze:	
Facoltà di scienze politiche:	
Gruppo discipline storiche	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline fisiche . . .	1
Università di Genova:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Gruppo discipline medicina interna .	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline chimiche indirizzo organico	1
Università di Messina:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline chimiche indirizzo organico	1
Università di Milano:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline biologiche .	1
Università di Modena:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Gruppo discipline cliniche speciali .	1
Università di Napoli:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline fisiche . .	1
Gruppo discipline geo-mineralogiche .	1
Facoltà di ingegneria:	
Gruppo discipline elettrotecniche .	1
Facoltà di agraria:	
Gruppo discipline ingegneristiche .	1
Università di Padova:	
Facoltà di lettere e filosofia:	
Gruppo discipline storiche .	1
Università di Palermo:	
Facoltà di architettura:	
Gruppo discipline composizione architettonica	1
Università di Parma	
Facoltà di giurisprudenza:	
Gruppo discipline pubblicistiche .	1
Università di Pavia:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline chimiche indirizzo inorganico	1
Gruppo discipline geo-mineralogiche .	1
Università di Perugia:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline biologiche	1
Università di Roma:	
Facoltà di magistero:	
Gruppo discipline linguistiche . .	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline fisiche . .	1
Facoltà di ingegneria:	
Gruppo discipline sezione civile .	1
Università di Siena	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Gruppo discipline cliniche speciali .	1
Università di Torino:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline fisiche .	1
Facoltà di farmacia:	
Gruppo discipline chimiche . .	1
Università di Trieste:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline matematiche . .	1

	Numero dei posti
Istituto superiore navale di Napoli:	—
Gruppo discipline sezione economia marittima	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 168. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1959.

Aggregazione del personale assunto alle dipendenze dell'Ente comunale di assistenza di Como in servizio presso il Ristorante economico, gestito dallo stesso Ente comunale di assistenza al settore commercio della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 81 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797;

Vista l'istanza avanzata dall'Ente comunale di assistenza di Como tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale dipendente in servizio presso il Ristorante economico gestito dallo stesso E.C.A. di Como;

Decreta:

Art. 1.

Il personale assunto alle dipendenze dell'Ente comunale di assistenza di Como in servizio presso il Ristorante economico, gestito dallo stesso Ente comunale di assistenza, è aggregato al settore commercio della Cassa unica per gli assegni familiari con decorrenza 1° marzo 1958.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1959

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GOTELLI

Il Ministro per l'interno
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(6966)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1959.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei Tribunali militari territoriali;

Visto il decreto Ministeriale 13 settembre 1957, registrato dalla Corte dei conti il 20 novembre 1957, registro n. 29, foglio n. 305, col quale vennero designati, per il biennio 1957-1959, ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i Tribunali militari nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo;

Ritenuta la necessità di provvedere, per il biennio 1959-1961, a quanto previsto dall'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 570, i sottonotati ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono designati, per un biennio, quali giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo:

Giudici designati

Tribunale militare territoriale di Verona:
- T.Col. Tognoli Giovanni, com.te gruppo Verona;
- Magg. Palmari Arcadio, com.te 15° r.m. Peschiera;
- Magg. Domenicucci Domenico, com.te comp.to polstrada Bolzano;
- Cap. Unich Matteo, com.te sezione polstrada Bolzano;
- Cap. Panizzi Sergio, com.te sezione polstrada Verona.

Tribunale militare territoriale di Padova:
- T.Col. Genco Gaetano, com.te 2° rep. cel. Padova;
- Magg. Melli Oreste, com.te gruppo Padova;
- Magg. Cristofoletti Vittorio, com.te sezione polstrada Venezia;
- Cap. Sarubbi Francesco, direttore autocentro polizia Padova;
- Cap. Alessi Cirillo, ispett. 4ª zona Padova.

Tribunale militare territoriale di Milano:
- T.Col. Ciriaci Aldo, ispett. 2ª zona Milano;
- Magg. Fortunato Salvatore, raggruppamento Milano;
- Magg. Catardi Oscar, raggruppamento Milano;
- Cap. De Vita Carlo, raggruppamento Milano;
- Cap. Milone Giuseppe, 3° rep. celere Milano.

Tribunale militare territoriale di Torino:
- T.Col. Viano Giorgio, ispett. 1ª zona Torino;
- Magg. Milano Carlo, raggruppamento Torino;
- Magg. Foscarini Augusto, direttore autocentro polizia Torino;
- Cap. Romano Antonio, 1° reparto mobile Torino;
- Cap. De Franceschi Giorgio, consegnatario magazzino V.E.C.A. Torino.

Tribunale militare territoriale di Bologna:
- T.Col. Sieni Augusto, com.te raggr.to Bologna;
- Magg. Zamparelli Alessandro, comp.to polstrada Bologna;

Magg. Ballarini Annibale, com.te sezione polstrada Bologna;
Cap. Stroscio Domenico, raggruppamento Bologna;
Cap. Bardi Luciano, raggruppamento Bologna.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:
T.Col. Attanasio Valentino, com.te raggr.to Genova:
Magg. Carlesimo Elio, com.te gruppo La Spezia;
Magg. Cheli Maurizio, raggruppamento Genova;
Cap. Denti Giuseppe, raggruppamento Genova;
Cap. Rocca Fausto, raggruppamento Genova.

Tribunale militare territoriale di Firenze:
T.Col. Muzi Carlo, com.te compartimento polstrada Firenze;
Magg. Autera Luigi, ispett. 6ª zona Firenze;
Magg. Ciardi Aldo, raggruppamento Firenze;
Cap. Del Vecchio Antonio, 8° rep. mobile Firenze;
Cap. Nicese Giuseppe, 8° rep. mobile Firenze.

Tribunale militare territoriale di Roma:
T.Col. Gentile Corrado, add. ispettorato corpo;
Magg. Mori Giuseppe, add. divisione F.A.P.;
Magg. Inghirami Lorenzo, com.te compartimento polstrada Roma;
Cap. Leonardi Carmelo, add. divisione F.A.P.;
Cap. Nunziata Andrea, raggruppamento Roma.

Tribunale militare territoriale di Napoli:
T.Col. Pastorini Elio Umberto, com.te raggr.to Napoli;
Magg. Coscia Corrado, 9° reparto mobile Napoli;
Magg. Antonucci Giuseppe, raggruppamento Napoli;
Cap. Saporito Luigi, com.te sezione polstrada Napoli;
Cap. Orabona Francesco, 9° reparto mobile Napoli.

Tribunale militare territoriale di Bari:
T.Col. Musolino Giuseppe, ispett. 10ª zona Bari;
Magg. Resta Giorgio, com.te 11° rep. mob. Bari;
Magg. Palmieri Francesco, com. sez. polstrada Bari;
Cap. Valletta Angelo, com.te nucleo polfer Bari;
Cap. Cantoro Antonio, ispett. 10ª zona Bari.

Tribunale militare territoriale di Taranto:
T.Col. De Girolamo Raffaele, com.te gruppo Taranto;
Cap. Armienti Giuseppe, com.te nucleo Matera;
Cap. Nascetti Gino, com. sez. polstrada Lecce.

Tribunale militare territoriale di Palermo:
T.Col. Fisco Vito, com.te raggr.to Palermo;
Magg. Bartolotta Francesco, raggruppamento Palermo;
Magg. Valenti Vito, raggruppamento Palermo;
Cap. Zito Francesco, raggruppamento Palermo;
Cap. Sciarabba Michele, 13° rep. mobile Palermo.

Sezione aut. del Tribunale militare di Roma con sede a Cagliari:
T.Col. Grossi V. Emanuele, add. divisione F.A.P.;
Magg. De Giorgio Giuseppe, com.te compartimento polstrada Cagliari;
Magg. Pani Tullio, com.te gruppo Cagliari;
Cap. Latella Santo, com.te nucleo Nuoro;
Cap. San Gavino, comandante nucleo polfer Cagliari.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1959

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1959
Registro n. 28 Interno, foglio n. 239

(6992)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1959.

Autorizzazione alla Società a r. l. « Compagnia Fiduciaria di Milano », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1959, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla Società a r. l. « Compagnia Fiduciaria di Milano », con sede in Milano, corso di Porta Vittoria n. 18, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società a r. l. « Compagnia Fiduciaria di Milano », con sede in Milano, corso di Porta Vittoria n. 18, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1959

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(6965)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1959.

Proroga del termine assegnato alla RAI Radiotelevisione Italiana con il decreto Ministeriale 13 aprile 1959 per iniziare la procedura espropriativa per la realizzazione degli impianti costituenti il microripetitore televisivo di Larino (Campobasso).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1959, con il quale venivano dichiarati di pubblica utilità gli impianti del microripetitore TV di Larino (Campobasso) della RAI-Radiotelevisione Italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 28 aprile 1959;

Vista la domanda della RAI Radiotelevisione Italiana, con la quale la Società concessionaria dei servizi di radiodiffusione, facendo presente di non potere iniziare la procedura espropriativa entro il termine stabilito di duecentocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, chiede che tale termine venga prorogato di centottanta giorni;

Considerato che il ritardo non è da imputarsi alla richiedente RAI;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta possa essere accolta;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di duecentocinquanta giorni assegnato alla RAI-Radiotelevisione Italiana dal decreto Ministeriale 13 aprile 1959, per iniziare la procedura espropriativa di cui al decreto stesso, è prorogato di giorni centottanta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1959

Il Ministro: SPATARO

(7012)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 dicembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Loredano Corbi, Console onorario di Austria a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Venezia, Ferrara, Forlì, Padova, Ravenna, Rovigo e Treviso.

(6952)

In data 10 dicembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Horacio Suarez, Vice console aggiunto di Argentina a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Bolzano e Trento.

(6954)

In data 10 dicembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ato Fetur Abraham, Console generale di Etiopia a Mogadiscio, con giurisdizione sul territorio della Somalia sottoposto all'Amministrazione fiduciaria italiana.

(6955)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 668-AL, della cessata ditta Garoglio Enzio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza Po, via Garibaldi n. 29.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, di uno dei sei marchi d'identificazione ricevuti a suo tempo.

(6920)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 562-AL, della cessata ditta Montanari Giuseppe, già esercente un laboratorio di oreficeria in Alessandria, Spalto Borgoglio n. 24.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, di due dei quattro marchi d'identificazione ricevuti a suo tempo.

(6921)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Scienza delle finanze e diritto finanziario », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7008)

Vacanza della cattedra di « Storia del diritto italiano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino, è vacante la cattedra di « Storia del diritto italiano », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7009)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Maria Simonetti, nata a Siderno (Reggio Calabria) il 15 febbraio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 13 luglio 1942 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti l'8 luglio 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(6973)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 26 ottobre 1959 sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 dell'8 agosto 1956, n. 212 del 25 agosto 1956, n. 41 del 18 febbraio 1959, n. 135 del 9 giugno 1959, n. 136 del 10 giugno 1959, n. 137 dell'11 giugno 1959, n. 168 del 16 luglio 1959 e n. 177 del 25 luglio 1959.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione N	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi Data 26-10-59 N	Registrazione alla Corte dei Conti Data	Reg. Agr N	Foglio	Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituti presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Puglia e Lucania														
1	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Tursi	282 56.11	813	30- 8-51	210/s. o.	13- 9-51	2105/9	5-12-59	17	266	17.730 000	6 895 000	Banco Napoli Sede di Bari	Bari
2	CURATO Mariannina e Baldassarre fu Giandomenico	Biccari	26.09 24	—	17- 7-57	249	8-10-57	5922/3826	5-12-59	17	267	2.710.000	585.000	Id. Id	Id
3	DORIA PAMPHILI Filippo Andrea fu Alfonso	Melfi	1889.34 85	325	2- 4-52	93/s.o 2	19- 4-52	2201/105	5-12-59	17	268	127.295.000	43.765 000	Id. Id	Id.
4	GUARINI Eleonora fu Giovanbattista	Lecce	54.08 11	3716	27-12-52	16/s.o.1	21- 1-53	5924/3828	5-12-59	17	269	4 255.000	1.270 000	Id. Id.	Id.
5	GUARINI Eleonora fu Giovanbattista	Santa Cesarea Terme	32.30 65	3717	27-12-52	16/s.o.1	21- 1-53	5923/3827	5-12-59	17	270	2.095 000	635 000	Id. Id	Id
6	LA ROTONDA Paolo fu Felice	Troia	83.20.78	2370	29-11-52	298/s.o.	24-12-52	5925/3829	5-12-59	17	271	4 795.000	1.405 000	Id. Id	Id.
7	LAURIDIA Michele fu Vincenzo	Venosa	142 21.99	1150	25- 7-52	210/s.o	10- 9-52	5702/3606	5-12-59	17	272	7.420 000	2 485 000	Id. Id.	Id
8	LEONE Luigi fu Basilio	Castelluccio dei Sauri	66 81 25	2427	29-11-52	302/s.o.1	31-12-52	5703/3607	5-12-59	17	273	5.505.000	1 615 000	Id. Id	Id
9	QUAGLIETTA Franco fu Michele	Ascoli Satriano	348 92.73	2353	19-11-52	295/s.o.4	20-12-52	5704/3608	5-12-59	17	274	19.660.000	6 140.000	Id. Id.	Id
10	SPAGNA Michele di Nicola	Irsina	19 66 52	—	26- 9-54	138	17- 6-55	5951/3855	5-12-59	17	275	1.655 000	55 000	Id. Id	Id.
11	TAMBORINO Giuseppe di Vincenzo	Nardò	1324.37 63	810	30- 8-51	210/s.o.	13- 9-51	5710/3614	5-12-59	17	276	101.395 000	39 235 000	Id. Id.	Id.
12	TURATI Silvio di Attilio e OTTOLINI Lucia di Ernesto	Calciano	75.31 10	3307	18-12-52	13/s.o.5	17- 1-53	5711/3615	5-12-59	17	277	3 725.000	1.165 000	Id Id.	Id
13	TURATI Silvio di Attilio e OTTOLINI Lucia di Ernesto	Garaguso	271.06.19	3308	18-12-52	13/s.o 5	17- 1-53	5712/3616	5-12-59	17	278	12.200 000	3.825 000	Id. Id.	Id.
	Opera per la valorizzazione della Sila Sez. spec. riforma fondiaria														
14	CAPPELLERI Giuseppe e Maria fu Vincenzo	Roccella Jonica	127 97.[illegible]0	3246	18-12-52	13/s.o.4	17- 1-53	5915/3819	5-12-59	17	279	13 180.000 (1)	3.840.000	Banco Napoli Sede Cosenza	Cosenza
15	PELLICANO Giulia fu Francesco Maria	Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica	63 12.96	3266	18-12-52	13/s.o 4	17- 1-53	5916/3820	5-12-59	17	280	9.170.000 (1)	2.670 000	Id. Id.	Id.
16	PELLICANO Leo fu Francesco Maria	Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica	25 23 30	3268	18-12-52	13/s.o.4	17- 1-53	5917/3821	5-12-59	17	281	4.940.000 (1)	1.440 000	Id. Id	Id.
17	PELLICANO Leo fu Francesco Maria	Roccella Jonica	11.14.40	3269	18-12-52	13/s.o.4	17- 1-53	5918/3822	5-12-59	17	282	745.000 (1)	215 000	Id. Id.	Id.

(1) **Indennità determinata a' sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, legge 15 marzo 1956, n. 156.**

Roma, addì 12 dicembre 1959

Visto, p il *Ministro*. SCARANTINO

(6812)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni già alvei dei canali Otregan, Inferno e Larga, in comune di Chioggia (Venezia).

Con decreto 14 agosto 1959, n. 1396, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni già alvei dei canali Otregan, Inferno e Larga, in comune di Chioggia (Venezia), segnati nel catasto dello stesso Comune, al foglio 12, mappali 59-*a*, 59-*c*, 60, 61, 62, 63-*a*, 64-*a*, 64 *c*, G-1, G-2, G-3, G-4, H, I, L, T, V, al foglio 17, mappali 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, al foglio 18, mappali 154, 155-*a*, A, C, E, M, S, al foglio 32, mappali 165, 186, 187, 188, 2-*b*, 25-*b*, 30-*b* 34-*b*, 34-*d*, 35-*b*, 37-*b*, 38-*a*, 39-*b*, 44-*b*, 59-*b*, 60-*b*, 79-*a* 82-*a*, 82-*c* 83-*a*, 84-*a*, 87-*b*, 88-*b* 89-*b* 90-*b*, 91-*b* 97-*b*, 97-*c*, 98-*b*, 99 *b* 99 *c*, 109-*a*, 115 *b*, 116-*b*, 119-*b*, 120-*b*, 120-*c*, 121-*a*, 122-*b*, 122-*c*, 160-*b*, 173-*a*, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180-*b*, 183, 185-*a*, O 1, P, Q, al foglio 33, mappali 1-*a*, 1-*c*, 2-*a*, 11-*b*, 11-*c*, 20-*b*, 42-*b*, 43-*a*, 46-*b*, di complessivi Ha 24 47 80, ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 7 marzo 1956, in scala 1 4000 dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(7000)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*) Avviso n 21.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, e stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n 257486 di L 50 000, rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano e denunciato smarrito dal sig Mimidian Michele, nato a Istambul l'8 luglio 1907 e domiciliato in Milano, via Bellincione n 10

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito

Roma, addì 15 dicembre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(6977)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 297

Corso dei cambi del 30 dicembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,98	620,70	620,65	620,60	620,65	621,05	620.60	621,15	621,15	620,75
$ Can.	652,80	651,50	652,75	651,875	650.90	651,87	651,875	652 —	651,87	652 —
Fr Sv.	143,96	143,40	143,56	143,50	143,40	144 —	143,45	144 —	143,96	143,40
Kr. D.	89,96	89,95	89,95	89,94	90 —	89,97	89,95	89,98	89,98	89,90
Kr. N.	86,90	86,90	86,88	86,83	86,90	86,90	86,85	86,90	86,90	86,90
Kr. Sv	119,91	119,94	119,83	119,82	119,80	119,92	119,79	119,90	119,93	119,90
Fol.	164,60	164,65	164,68	164,59	164,60	164,70	164,58	164,72	164,72	164,65
Fr. B.	12,42	12,412	12,4225	12,42	12,42	12,45	12,42	12,41	12,42	12,42
Fr. Fr	126,53	126,50	126,50	126,46	126,50	126,55	126,42	126,55	126,54	126,55
Lst.	1737,15	1738 —	1737 —	1737,225	1737 —	1737,25	1737,30	1737,40	1737,37	1737,50
Dm. occ	148,92	148,85	148,85	148,84	148,80	148,92	148,84	148,95	148,93	148,90
Scell Austr	23,92	23,93	23,915	23,895	23,90	23,93	23.90	23,92	23,92	23,92

Media dei titoli del 30 dicembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	74,075
Id 3,50 % 1902	72,80
Id. 5 % 1935	105,575
Redimibile 3,50 % 1934	97,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,975
Id 5 % (Riforma fondiaria)	98,575
Id 5 % 1936	102,125
Id 5 % (Città di Trieste)	98,60
Id 5 % (Beni Esteri)	98,525

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,50
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,375
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,325
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,475
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100,45
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,60
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,35
B T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	651,875
1 Franco svizzero	143,475
1 Corona danese	89,945
1 Corona norvegese	86,84
1 Corona svedese	119,805

1 Fiorino olandese	164,585
1 Franco belga	12,42
100 Franchi francesi	126,44
1 Lira sterlina	1737,262
1 Marco germanico	148,84
1 Scellino austriaco	23,897

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n 686, concernenti il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e relative norme di esecuzione;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n 1354,

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, reg n. 5, foglio n 340, secondo il quale un esperto principale del ruolo servizi della pesca cessa dalla posizione soprannumeraria di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 4,

Considerato che, pertanto nel grado iniziale del ruolo predetto si rende disponibile un posto,

Considerato il fabbisogno di personale nello stesso ruolo in relazione alle esigenze di servizio,

Decreta.

Art 1

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva

Art 2

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono

a) essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in scienze naturali o in scienze biologiche;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4,

c) essere fisicamente idonei all'impiego,

d) aver sempre tenuto buona condotta,

e) essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare,

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 27, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il possesso di detti requisiti dovrà essere dimostrato a prove espletate dai candidati utilmente collocati in graduatoria mediante i documenti elencati al successivo art. 9

L'Amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta e delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare anche con visita medica di controllo il possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego.

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali, Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita

I candidati che hanno superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione,

4) il titolo di studio posseduto,

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione,

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione,

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

8) le eventuali condanne penali riportate,

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art 4

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art 2 è elevato

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente.

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico)

c) a trentanove anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra),

d) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale

e) a quarantacinque anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età, è aumentato rispettivamente di un periodo uguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed ai commi terzo e quarto sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è 45 anni

Art 5

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Art. 6

Ai fini della dichiarazione del vincitore e della formazione della graduatoria degli idonei, i candidati che avranno superato la prova orale dovranno dimostrare il possesso del titolo di precedenza spettante nel concorso di cui al presente decreto agli invalidi di guerra e categorie assimilate e in caso di parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, del testo unico citato nelle premesse, facendo pervenire al Ministero, entro il trentesimo giorno dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti prescritti al successivo art. 7, in corrispondenza delle singole categorie beneficiarie ivi elencate.

Art. 7

I seguenti documenti sono prescritti per dimostrare il possesso dei diritti di precedenza e di preferenza di cui all'art. 6 e del diritto alla elevazione del limite di età di cui all'art. 4:

1) mutilati e invalidi per servizio: mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione;

2) orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

3) orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

4) figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) feriti in combattimento e insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

7) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione per impiegati statali: diploma o attestato rilasciato al termine del corso contenente l'indicazione del punteggio conseguito;

8) coloro che hanno prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione statale con l'indicazione della durata del servizio prestato;

9) mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione.

Da tali documenti dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

10) ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948.

11) addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da lire 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

12) cittadini reduci dalla deportazione; apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal Prefetto della Provincia di residenza;

13) profughi, una attestazione in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

14) decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

15) coniugati, vedovi con prole e capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

16) assistenti universitari: un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione;

17) coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali: copia della sentenza emessa a loro carico;

18) coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per i motivi di persecuzione razziale: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in carta bollata da L. 100;

19) coloro che sono stati colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

20) personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404: certificato in bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

Art. 8

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati il vincitore del concorso e gli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza dalla data in cui avranno ricevuto la lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati dal n. 9 al n. 20 del precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo,

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio, su carta bollata da L. 200. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L 200. rilasciato dalla competente autorità militare

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano già stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L 100 dal sindaco del Comune vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto, in bollo da L 100,

7) certificato medico su carta bollata da L 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo allo impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L 200, il titolo di studio ed il certificato medico

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n 60 che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza

Art 10

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi. Egli dovrà accettare la sede di servizio che gli verrà assegnata. Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina

Compiuto il periodo di prova l'impiegato che avrà ottenuto favorevole giudizio sarà nominato in ruolo Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 4 settembre 1959

Il Ministro RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1959, Registro n 15, foglio n 241 — PALADINI

Concorso ad un posto di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca - Carriera direttiva

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

1) Oceanografica fisica con particolare riguardo alla chimica oceanografica,

2) Limnologia con particolare riguardo alla chimica delle acque interne;

3) I prodotti della pesca nell'alimentazione e metodi di conservazione dei medesimi.

Prove orali:

1) Le acque marine dolci e salmastre come ambiente di vita,

2) Nozioni di metodica analitica delle acque marine, dolci e salmastre e nozioni di metodica oceanografica e limnologica,

3) Generalità sulla pesca, piscicoltura e molluschicoltura,

4) Legislazione peschereccia,

5) Le materie delle prove scritte

(6649)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto prefettizio n 14355 in data 28 aprile 1959, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni di questa provincia al 30 novembre 1958,

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e delle Amministrazioni comunali interessate,

Visto l'art 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 845, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta.

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente.

Ridola dott Ubaldo, vice prefetto

Componenti:

Roberti dott Vincenzo, medico provinciale,

Cugnolio prof dott. Giovanni, primario ostetrico dell'Arcispedale Santa Maria Nuova in Reggio Emilia,

Tridenti dott. Virginia, specialista in ostetricia;

Migliori Erminia, ostetrica condotta.

Segretario

Maggiore dott. Giuseppe, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 17 dicembre 1959

Il prefetto CAMERA

(6982)

PREFETTURA DI COMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n. 23920-3ª San. del 23 maggio 1959, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Visto il successivo decreto n. 25796-3ª San. del 5 giugno 1959, relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che i dottori Persicalli Manfredo e Castano Emilio hanno rinunziato alle condotte che erano state loro assegnate;

Interpellati, secondo l'ordine della graduatoria e le preferenze espresse nelle domande di ammissione al concorso i candidati risultati idonei;

Lette le rinuncie e le accettazioni;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto n. 25976-3ª San. del 5 giugno 1959, i seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Ferlini Sergio: consorzio Margno-Casargo;
2) Santelli Virginio: consorzio Ballabio-Morterone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como e dei Comuni sedi delle condotte interessate.

Como, addì 21 dicembre 1959

Il prefetto GUIDA

(7006)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Lecce.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 10077 del 19 agosto 1959, con il quale il Prefetto di Lecce provvedeva alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Lecce;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;

Vista la circolare n. 138 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità, con la quale, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato il 17 settembre 1959, si delimitano le sfere di competenza tra l'Amministrazione della sanità e quella dell'interno;

Ritenuto che, in conseguenza delle disposizioni impartite con la predetta circolare, occorre procedere nuovamente alla costituzione della Commissione di cui innanzi;

Visti gli articoli 47 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Lecce, è costituita come appresso:

Presidente:

Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Memola dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Bianchi prof. dott. Carlo, docente in clinica medica;
Romanelli prof. dott. Valentino, docente in anatomia patologica;
Pepe dott. Michele, veterinario condotto.

Segretario:

Ciannamea dott. Leonardo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale e della prefettura di Lecce.

Lecce, addì 16 dicembre 1959

Il veterinario provinciale MEMOLA

(6983)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.